N. 12.

**Legge relativa alle tasse di macellazione e al dazio sulle carni.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 9 marzo 1950:*

**Art. 1.**

Le tasse di macellazione ed il dazio sulle carni, a modifica della legge 26 aprile 1949, si stabiliscono come segue:

A) Tasse di macellazione:

1. - Bue, manzo o manza, toro, vacca L. 1200

2. - Sopranno (vitellone) " 800

3. - Vitello da latte " 500

4. - Ovino adulto " 250

5. - Ovino da latte " 60

6. - Suino " 500

B) Dazio sulle carni:

1. - Bue L. 2500

2. - Manzo o manza " 2000

3. - Toro o vacca " 1600

4. - Sopranno (vitellone) " 1200

5. - Vitello da latte " 800

6. - Ovino adulto " 300

7. - Ovino da latte " 150

8. - Suino " 800

La carne macellata importata è soggetta al dazio di L. 20 il chilogramma.

**Art. 2.**

La presente legge entrerà in vigore il 1° aprile 1950.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 marzo 1950 (1649 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini